

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO PONTE
IN VALTELLINA**

Nella data 12 maggio 2026, alle ore 21.00, presso la sede sociale in Via Ginnasio Snc, Ponte in Valtellina, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Squadra Volontari Antincendio Boschivo Ponte in Valtellina, C.F. 93005970145, come previsto e regolamentato dallo statuto art. 10, come da convocazione inviata agli associati in data 2 maggio 2026, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Adozione di un nuovo ed integrale testo di statuto aggiornato al D.Lgs. 117/2017;
- 2) Iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore;
- 3) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'associazione signor Tegiacchi Enzo che propone come segretario verbalizzante il signor Nani Angelo che accetta.

Assunta la presidenza il signor Tegiacchi Enzo accerta e constata:

- che sono presenti in proprio n. 10 associati su 10 iscritti, come da elenco soci che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- che oltre a sé medesimo quale presidente sono presenti tutti i membri del consiglio direttivo signori: Pasini Aldo, Nani Angelo, Gadaldi Davide, Motti Davide, Cavazzi Gabriele e Pasini Emanuele;
- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto all'art. 10 per la validità dell'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto sociale (2/3 degli associati);
- che pertanto l'odierna assemblea è regolarmente costituita per deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Indi il presidente dichiara aperta la seduta.

Autorizzato dall'assemblea alla trattazione unitaria dei punti all'ordine del giorno, il presidente prende la parola ed illustra i motivi che rendono necessaria l'approvazione di un nuovo testo di statuto conforme alle direttive del Codice del Terzo Settore. Il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al D.Lgs. 117/2017.

Il presidente propone altresì, una volta approvato il nuovo testo di statuto, di procedere all'iscrizione presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore volendo conformare l'associazione a tutta la nuova normativa in tema di volontariato alla luce dell'importanza assunta nel tempo dall'associazione nel panorama del volontariato locale.

Il presidente apre la discussione dando parola ai soci i quali si dichiarano edotti di quanto all'ordine del giorno e concordi sulla necessità di procedere all'adeguamento dello statuto al fine di procedere con l'iscrizione al RUNTS quale Organizzazione di Volontariato.

Dopo esauriente discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione dei punti all'ordine del giorno, con in voto espresso per alzata di mano, secondo il conteggio effettuato dal presidente, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

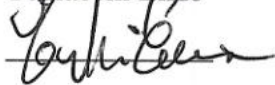
- 1) Di approvare il nuovo ed integrale testo di statuto in conformità al D.Lgs. 117/2017, statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", contenente tra l'altro, la denominazione "Squadra Volontari Antincendio Boschivo Ponte in Valtellina – Organizzazione di Volontariato" o più brevemente " Squadra Volontari Antincendio Boschivo Ponte in Valtellina ODV".
- 2) Di procedere con l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.
- 3) Di conferire al presidente ogni più ampio potere per dar corso alle delibere sopra assunte (provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di ETS individuata).
- 4) Di autorizzare fin da ora il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/2017 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21.45, dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, il presidente sottoscrive il presente verbale, nonchè gli allegati, unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Presidente

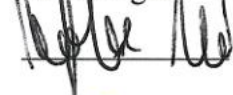
Tegiacchi Enzo



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
UFFICIO TERRITORIALE DI SONDRIO
Num. 140 Serie 3 del 21/05/2026
Esatto € **ESENTE**

Segretario

Nani Angelo



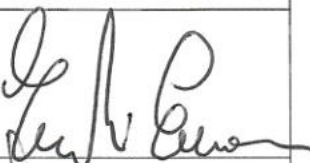
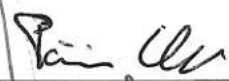
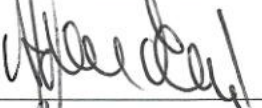
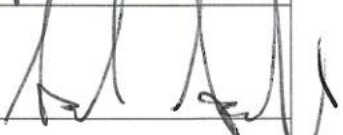
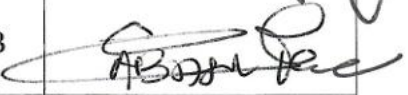
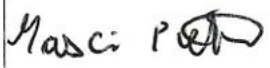
IL FUNZIONARIO
Claudia Clemente

LIBRO ASSOCIATI
Sondrio
Sant'Agata Clemente

Allegato n. II
Allatto reg. II
21/05/2026
Num 140
serie 3

Allegato n. II
Allatto reg. II
Num 140
serie 3

LIBRO ASSOCIATI

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	FIRMA
TEGIACCHI ENZO	Ponte in Valtellina, 12.06.1955	TGCNZE55H12G829Y	
PASINI ALDO	Sondrio, 22.06.1968	PSNLDA68H22I829A	
NANI ANGELO	Sondrio, 15.05.1964	NNANGL64E15I829J	
FORESTA ALESSANDRO	Forlì, 24.07.1982	FRSLSN82L24D704N	
GADALDI DAVIDE	Sondrio, 18.11.1985	GDLDVD85S18I829O	
CABASSI EZIO	Tirano, 10.06.1958	CBSZEI58H10L175B	
CAVAZZI GABRIELE	Sondrio, 14.01.1980	CVZGRL80A14I829Y	
MOTTI DAVIDE	Sondrio, 01.05.1995	MTTDVD95E01I829W	
MASCI PIETRO	San Demetrio Né Vestini, 09.10.1954	MSCPTR54R09H829Z	
PASINI EMANUELE	Sondrio, 27.03.1992	PSNMNL92C27I829Z	



ALLEGATO B

Allegato
all'atto
Num 110
serie 3
21/05/2026

IL FUNZIONARIO
Gianluca Clemente

STATUTO

“Squadra Volontari Antincendio Boschivo Ponte in Valtellina – Organizzazione di Volontariato” o più brevemente “Squadra Volontari Antincendio Boschivo Ponte in Valtellina ODV”

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata "**Squadra Volontari Antincendio Boschivo Ponte in Valtellina – Organizzazione di Volontariato**" o più brevemente "**Squadra Volontari Antincendio Boschivo Ponte in Valtellina ODV**", di seguito "associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ponte In Valtellina (Sondrio) in Via Ginnasio Snc.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" e dell'acronimo "ODV" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2

Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende:

Valorizzare il territorio di Ponte in Valtellina e limitrofi (SO), rispettarlo, salvaguardarlo e mantenerlo protetto, anche rispetto agli incendi, con opere di pulizia sentieri e sostenere attività culturali e ricreative aperte alla popolazione della Valtellina (SO).

Nel perseguimento delle proprie finalità, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di cui all'infra citato art. 5 del DLgs.117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, l'Associazione intende operare nei settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 lettere e, f, i, k, u, z del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

T.E
NA

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo l'Associazione, in via esplicativa e non esaustiva, si propone di:

- Realizzare attività di pulizia sentieri e cura del territorio con giornate di pulizia e manutenzione dell'ambiente;
- Collaborare alla realizzazione di feste di paese e attività di animazione culturale;
- Intervenire a sostegno di situazioni, Enti non profit e persone del territorio in particolare situazione di difficoltà o sostenere in momenti di emergenza ambientale (terremoti, alluvioni, ecc).

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Inoltre, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può anche accettare sponsorizzazioni e fare pubblicità agli sponsor e/o quanto si renderà necessario a tal fine.

ART. 3

Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

ART. 4

Raccolta fondi

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 5

Ammissione degli associati

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Sono inoltre ammessi come associati

T.E
R.D

anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato associate.

L'Associazione non prevede limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della qualità di socio.

Il numero dei soci è illimitato, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, fare ricorso e chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa l'associazione temporanea.

ART. 6

Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

In particolare, ciascun socio ha diritto di:

- partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- recedere in qualsiasi momento;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Inoltre, ciascun socio ha il dovere di:

T.E
N.N.

- Rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito.

ART. 7

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso dal Consiglio Direttivo con delibera motivata. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 60 giorni da tale comunicazione, può ricorrere e chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno tre mesi prima.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 9

Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il segretario tesoriere, se nominato;
- L'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

7.12

14/11

Gli organi sociali hanno la durata di cinque (5) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 10

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto trasmesso anche con mezzi informatici da inviare almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne faccia le veci.

I verbali sono conservati nell'apposito libro presso la sede sociale.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

T. E
CA

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quando convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza della metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 9 (nove) componenti, compreso il Presidente e il Vicepresidente, determinato dall'Assemblea al momento della nomina dei componenti.

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quinto anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

T.E
NA.

- b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) Predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- f) Proporre, all'interno della bozza di bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale,
- g) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) Adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) Deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) Eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- n) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
- q) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno quattro (4) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

T.E
M.P.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presente nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca per gravi motivi con delibera assembleare.

Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

Segretario Tesoriere

Il Segretario tesoriere, qualora nominato, coadiuva il Presidente, in particolare nella redazione dei verbali, cura la corrispondenza, la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

Assicura idonea pubblicità degli atti, dei documenti e dei registri associative.

Il Segretario tesoriere supporta il Presidente nella gestione della cassa e dei registri contabili dell'Associazione.

Il Segretario tesoriere viene eletto, al pari del Presidente e del suo vice, dal Consiglio Direttivo a maggioranza tra i suoi componenti.

T. E
M.A.

ART. 14

Organo di Controllo

L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per cinque anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quinto anno.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative, rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purchè adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata, entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzativi professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, altre entrate espressamente previste dalla legge.

T.E
H.N

ART. 16

Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17

Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, quando nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associative, tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulate per iscritto all'organo competente.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e segretario.

T.E
OK,

ART. 18

Assicurazione dei volontari

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti.

Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e, per quanto compatibile, dal Codice civile.



T.E
M.A